

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PROVINCIA DI CHIETI

# REGOLAMENTO

DI

## POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera C. C. n. 6  
del 6-1-1967

Il Sindaco  
Alli' Picco



Il Sindaco

STAB. TIPOGRAFICO EDITORIALE  
MARINO CANTELLI - BOLOGNA



## DENUNZIE - CAUSE - E ACCERTAMENTI DI MORTE

### ART. 1

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.

In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma precedente, all'ufficiale dello Stato Civile.

### ART. 2

Il medico che ha assistito la persona defunta deve denunciare al Sindaco la malattia che ha causato la morte mediante la compilazione dell'apposita scheda predisposta dall'Istituto Centrale di Statistica.

In caso di decesso senza assistenza medica tale adempimento spetta al medico necroscopo.

### ART. 3

Tranne il caso in cui la morte sia accertata dal sanitario richiesto dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo accetterà il decesso e rilascerà il certificato scritto della visita fatta.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal medico condotto, salvo che il servizio necroscopico non sia affidato ad un medico speciale. (Art. 4 R. D. 21-12-1942 n. 1880 e Art. 141 Ordinamento Stato Civile).

#### ART. 4

All'atto della denuncia, le persone indicate nel precedente art. 1, dovranno fornire tutte le notizie richieste dall'art. 140 dell'Ordinamento dello Stato Civile 9-7-1939 n. 1238.

#### ART. 5

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale, o accidentale, o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'Autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero provare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

#### ART. 6

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente l'Autorità municipale.

#### ART. 7

I medici condotti hanno inoltre l'obbligo di denunciare all'ufficio dello Stato Civile la morte di feti che abbiano dato segni di aver vissuto; le ostetriche denuncieranno solamente gli embrioni e i nati morti.

#### ART. 8

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 sull'Ordinamento dello Stato Civile dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero delle membra, pezzi di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 6.

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### ART. 9

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inu-

mato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

#### ART. 10

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico comunale non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione del cadavere.

#### ART. 11

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta dell'Ufficiale sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### ART. 12

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Inoltre i cadaveri di deceduti per malattia infettiva diffusiva devono essere protetti, mediante opportuni veli, dalle mosche e da altri insetti e devono essere adottate altresì quelle speciali misure cautelative, prescritte dall'Ufficiale sanitario, per evitare ogni contatto diretto e indiretto.

#### ART. 13

In ciascun cimitero, in appositi locali saranno ricevuti per il prescritto periodo di osservazione le salme di persone:

*a)* morte in abitazioni anguste o povere che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

*b)* morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

*c)* ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

## TRASPORTO DI CADAVERI

### ART. 14

Il trasporto dei cadaveri al cimitero viene fatto come segue:

*a)* gratuito per i poveri e quando la famiglia non richieda servizi o carri speciali;

*b)* a pagamento secondo la tariffa che sarà stabilita dalla Amministrazione comunale per i non poveri o quando la famiglia del defunto richieda servizi speciali.

### ART. 15

L'Amministrazione comunale, con apposita deliberazione stabilirà se il servizio di trasporto funebre dovrà essere esercitato in economia o in appalto.

In caso di gestione diretta il servizio sarà disciplinato con apposite norme, ed in caso di appalto sarà adottato uno speciale capitolato.

In entrambi i casi, per i trasporti che in via eccezionale sono eseguiti da terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, il comune può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

### ART. 16

Il trasporto dei cadaveri al deposito di osservazione, alla sala delle autopsie o al cimitero, prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### ART. 17

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse, comprese negli elenchi pubblicati dal Ministero dell'Interno, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve

essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del Sindaco, salvo che il Prefetto non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica che ha causato la morte.

#### ART. 18

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, è eseguito preferibilmente in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto.

#### ART. 19

L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti sono determinati dal Sindaco.

#### ART. 20

Per i morti di malattie infettive - diffusive di cui agli appositi elenchi pubblicati dal Ministero dell'Interno, l'autorizzazione al trasporto entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune o fuori dalla provincia, può essere rilasciata soltanto quando risulti che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, sia stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 21 seguendo le prescrizioni degli artt. 17 e 22.

Ove tali prescrizioni non siano osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale sanitario.

#### ART. 21

Per il trasporto fuori comune, la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente riconosciuto idoneo.

Lo spessore delle pareti della cassa metallica non deve essere inferiore ai sette decimi di millimetro, se è di zinco; a un millimetro e mezzo, se è di piombo.

Lo spessore delle pareti della cassa di legno non deve essere minore di quattro centimetri, e le tavole devono essere di un solo pezzo.

Le intersezioni delle diverse facce della cassa debbono essere riunite con intaglio a coda di rondine.

Le congiunture debbono essere inoltre, saldate con buon mastice e assicurate mediante chiodi o viti disposti di 20 in 20 centimetri.

La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di due centimetri e distanti l'una dall'altra non più di cinquanta centimetri.

Per il trasporto ad altro Comune che disti non più di 25 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 17, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro mortuario, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

#### ART. 22

Per il trasporto di cui al primo comma dell'articolo precedente, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere iniettate nel torace e nella cavità addominale di almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento o di formalina al 30 per cento, e devono essere avvolte in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5 per cento o di altra soluzione disinfettante.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiunge dopo 24 ore di tempo.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano quando si tratti di cadaveri sottoposti ai procedimenti conservativi.

#### ART. 23

Per il trasporto ad altro Comune sede di Università, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche,

si applicano le disposizioni degli artt. 21 e 22; ma in questo caso la cassa metallica deve essere esterna a quella di legno.

L'autorizzazione pel trasporto è data dal Prefetto previo parere dei Sindaci interessati, formulati ai sensi e con le norme di cui agli artt. 32 e 33 del Regolamento approvato con R. D. 21-12-1942 n. 1880.

## **RISCONTRO DIAGNOSTICO**

### **ART. 24**

Per i riscontri diagnostici, per il rilascio dei cadaveri a scopo di studio, per le autopsie e trattamenti per la conservazione delle salme, valgono le disposizioni contenute negli artt. da 36 a 41 del Regolamento approvato con R. D. 21-12-1942 n. 1880 e nella legge 15-2-1961 n. 83.

## **PRELIEVI DI PARTE DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO**

### **ART. 25**

Per il prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico saranno osservate le norme stabilite nella legge 3-4-1957 n. 325 e relativo regolamento approvato con D. P. R. 20-1-1961 n. 300.

## **SERVIZIO DEL CIMITERO**

### **ART. 26**

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma aventi in esso in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone domiciliate in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

#### ART. 27

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

L'Ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri ed adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica che non comportino impegni di spesa a carico del Comune. Propone inoltre al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio che comportino impegni di spesa.

#### ART. 28

A ciascun cimitero comunale è addetto un custode.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 8, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, come risultano dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 8, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione prefettizia;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

#### ART. 29

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno al Comune, per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

## INUMAZIONI

### ART. 30

Ogni cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione.

Nei singoli campi comuni devono preventivamente designarsi i posti delle fosse individuali in base ad apposito piano distributore.

L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in ciascuna di essere in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate. Compiuto un primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei riquadri indicati nel piano distributore, si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti pari rimasti liberi.

### ART. 31

Ogni fossa nei campi comuni sarà contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo avervi deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

### ART. 32

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda (a metri due) la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,60 almeno da ogni lato.

### ART. 33

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a metri due), una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare almeno metri 0,50 da ogni lato.

#### ART. 34

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per la inumazione comune decennale, la cassa deve essere di legno facilmente decomponibile cioè dolce (abete o pioppo).

Lo spessore delle tavole deve essere tale da reggere al peso della terra.

#### ART. 35

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

### TUMULAZIONE

#### ART. 36

Il Comune può concedere posti per sepoltura in apposite nicchie o loculi dietro pagamento di un corrispettivo di cui alla tariffa deliberata dalla Amministrazione comunale.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Ogni feretro deve essere posto in nicchia o loculi separati.

#### ART. 37

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 21.

In sostituzione della cassa di metallo il Ministero dell'Interno può autorizzare l'uso di casse costruite con materiale diverso.

#### ART. 38

Le disposizioni degli artt. 36 e 37 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

## ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ART. 39

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

### ART. 40

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale sanitario e del Custode.

### ART. 41

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e che l'Ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

### ART. 42

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero e da essi avuti in concessione.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere incendiati nell'interno del cimitero.

#### ART. 43

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

#### ART. 44

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### ART. 45

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli articoli 40 (2° comma), 41 lett. b), e 42.

### OSSARI

#### ART. 46

Gli ossari sono comuni ed individuali.

In quello comune vengono deposti i resti delle salme senza alcuna distinzione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie.

In quelli individuali potranno essere collocati i resti mortali raccolti in apposite cassette, da parte di chi ne abbia interesse, all'atto della esumazione.

#### ART. 47

In ogni celletta-ossario individuale non potrà essere collocata che una sola cassetta coi resti di una sola salma.

#### ART. 48

Non è consentito collocare cassette con resti mortali nei loculi individuali contenenti già una salma ancorché vi sia spazio sufficiente.

#### ART. 49

In mancanza di cellette-ossari individuali, il Sindaco potrà autorizzare l'uso dei loculi di cui all'art. 35 per il collocamento di non più di due cassette contenenti i resti mortali di congiunti fino al quarto grado, purché separati l'una dall'altra da un tramezzo a chiusura ermetica.

### SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

#### ART. 50

Dopo aver provveduto alla determinazione delle aree da destinare a campi di inumazione, ove rimangono nel cimitero spazi disponibili, l'Amministrazione comunale può concedere a privati o a enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali, familiari o collettive.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione familiari o collettivi, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o a sistema di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

#### ART. 51

Rientrano nella categoria delle sepolture private anche i loculi per la tumulazione di salme e le cellette-ossario per il collocamento di cassette contenente i resti mortali provenienti dalle esumazioni.

#### ART. 52

La sepoltura privata, non gratuita, è una concessione amministrativa.

Per essa il Comune nella sfera preminente del diritto, concede al privato l'uso perpetuo o temporaneo di parte di terreno da adibire a sepolture, oppure determinate opere come loculi per tumulazioni individuali e cellette-ossario per i resti mortali.

#### ART. 53

La concessione di sepoltura privata, deve risultare da atto scritto contenente reciproci doveri e diritti tra Comune e concessionario, secondo le norme di legge e di regolamento, senza escludere, in quanto applicabili, specie per le concessioni perpetue, quelle che fossero in seguito adottate.

#### ART. 54

La concessione per le sepolture private è subordinata al pagamento del corrispettivo canone o diritto stabilito dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione.

#### ART. 55

Nell'atto di concessione dovranno espressamente essere stabiliti eventuali oneri che possono ricorrere, specie per le sepolture di famiglia, come canoni per variazione allo stato degli aventi diritto, per successione, per consenso ad accogliere salme di estranei, per sistemazione di aree attigue, per penalità, ecc.

Sarà anche stabilito nell'atto, il numero massimo di posti o loculi o celle che si potranno costruire in rapporto all'area concessa.

#### ART. 56

Le concessioni anzidette si distinguono in temporanee, ossia per un tempo determinato, e perpetue. Queste ultime si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto negli artt. 76 e 77 del R.D. 21/12/1942 n. 1880.

Non sarà fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### ART. 57

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della propria famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

Agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, per persone della famiglia debbono intendersi, ove non sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, il coniuge del titolare di essa nonché i propri ascendenti e discendenti, con esclusione di qualsiasi altro congiunto.

Il diritto di uso delle sepolture non può essere ceduto. Tuttavia salvo espressa disposizione contraria del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento, nella sepoltura privata, di salme estranee alla famiglia, ma legate da rapporti di parantela, di amicizia o di obbligazione.

#### ART. 58

Le sepolture private, oggetto della concessione si dividono in individuali e di famiglia; quelle di famiglia sono perpetue, le individuali possono essere sia perpetue sia a tempo determinato.

#### ART. 59

Le sepolture perpetue individuali sono destinate ad una singola determinata salma che resterà in perpetuo in quel determinato loculo con esclusione della estumulazione per far posto ad altra salma o per cessione a terzi.

Le sepolture temporanee individuali constano di un singolo posto individuale, non rinnovabile, non trasmissibile; sono cioè personali per una determinata salma e per il periodo di tempo stabilito nell'atto di concessione. Trascorso il termine di concessione, ritorna al Comune.

#### ART. 60

Le concessioni di famiglia si riferiscono ad aree sulle quali il concessionario esercita il diritto di costruire tombe, cappelle, edicole ecc.

Se esse dispongono di più posti e di ossario interno, sono trasmissibili e rinnovabili e possono servire, per generazioni, ai membri della stessa famiglia in rapporto alle rispettive capacità.

#### ART. 61

I progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvate dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia. Nella licenza di costruzione saranno stabiliti i termini per l'ultimazione dei lavori, le distanze attigue, nonché altre eventuali prescrizioni riguardanti l'esecuzione dei lavori.

#### ART. 62

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, saranno fissate nell'atto di concessione le rispettive quote, valevoli anche ai fini degli oneri di manutenzione.

#### ART. 63

Le concessioni di sepolture private di qualsiasi tipo sono soggette a revoca, decadenza e rinuncia.

#### ART. 64

La revoca può essere esercitata dal Comune eccezionalmente per esigenze di pubblico interesse, provvedendo però ad altra area, o sistemazione equipollente o indennizzando.

#### ART. 65

La decadenza può essere adottata, previa diffida, per inadempienza alle obbligazioni derivanti dalla concessione o per abbandono.

#### ART. 66

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura che non può essere per grado e dignità inferiore a quella lasciata. Se si tratta di area senza opere costruite, o di loculi od ossari individuali non occupati, avverrà la retrocessione al Comune. In tal caso, a richiesta degli interessati sarà usato il seguente trattamento:

a) per rinuncia a sepolture temporanee di durata non inferiore ad anni 50 — Rimborso di una somma pari al ... % di quella pagata;

b) per rinuncia a sepoltura perpetua in loculi individuali o cellette ossari nei quali non siano state accolte salme o resti mortali — Rimborsò di una somma pari al ... % di quella pagata.

c) per rinuncia ad aree per cappelle sulle quali non siano costruite opere, rimborso di una somma pari al ... % di quella pagata.

Per eventuale svalutazione oltre la metà, in confronto alla nuova tariffa, si provvederà di volta in volta. In ogni caso non potrà essere corrisposta una somma superiore alla metà della tariffa in vigore all'atto del provvedimento.

#### ART. 67

Nei casi di giustificate necessità, e ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso dei loculi non ancora occupati dai rispettivi concessionari.

Le cessioni suddette possono essere temporanee o perpetue e devono risultare da atto scritto o da atto di ultima volontà.

Il Sindaco può non autorizzare la cessione quando ricorrano motivi di incompatibilità con il carattere del sepolcro o di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione può avere fini commerciali e di speculazione.

#### ART. 68

Il diritto di uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco è irrevocabile.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e gli obblighi stabiliti nell'atto di prima concessione.

#### ART. 69

L'autorizzazione del Sindaco alle cessioni previste negli artt. 67 e 68 sono subordinate al pagamento di un diritto che sarà stabilito con deliberazione del Consiglio comunale.

## **SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE**

### **ART. 70**

Sulle singole sepolture gratuite nei campi comuni è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci fatte con materiale resistente all'azione disgregatrice del tempo, purché portanti il numero progressivo e l'anno di morte.

Le suddette croci non possono superare cm. 70 di altezza dal livello del campo e cm. 40 di larghezza e devono essere installate, a cura e spesa degli interessati, in un basamento della sezione di cm. 25 x 25 ed interrato per non meno di cm. 25.

Sono inoltre ammesse sulle sepolture gratuite, ritratti a smalto con cornici di bronzo, anelli, portafiori e lampade pure di bronzo o ferro verniciato a fuoco, purché di dimensioni non eccessive.

Le suddette concessioni, che saranno rilasciate dal Sindaco, sono subordinate al pagamento dei relativi diritti stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale e saranno valide fino al compimento del periodo di rotazione. All'atto della esumazione il materiale, non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, entrerà nella piena disponibilità del Comune.

### **ART. 71**

Sui margini delle fosse comuni è consentita la coltivazione dei fiori per una larghezza non superiore a 20 cm. in tutto il perimetro, in esenzione di qualsiasi diritto comunale.

## **SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

### **ART. 72**

Gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo che loro ancora spetta o a perpetuità, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, restando salvi i patti speciali stabiliti prima della pubblicazione del Regolamento di polizia mortuaria approvato con R.D. 25/7/1892 n. 448.

#### ART. 73

Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del Comune.

### REPARTI SPECIALI

#### ART. 74

Il Comune, previa autorizzazione del Prefetto, ha facoltà di stabilire nei Cimiteri comunali reparti speciali e separati per il seppellimento di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la deposizione delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data in concessione una area adeguata nel cimitero stesso.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 75

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero si applicano le norme di cui agli articoli da 79 a 82 del R.D. 21/12/1942 n. 1880.

#### ART. 76

E' vietato di costruire intorno ai cimiteri edifici nuovi e di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di m. 200 salvo le

eccezioni previste dall'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265.

ART. 77

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda di cui all'art. 158 del testo unico delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 78

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento generale di polizia mortuaria approvato con R.D. 21/12/1942 n. 1880.

---

## INDICE

---

Denunzie - Cause - Accertamenti di morte . . . . .	pag. 3
Periodo di osservazione dei cadaveri . . . . .	» 5
Trasporto di cadaveri . . . . .	» 9
Riscontro diagnostico . . . . .	» 15
Prelievi di parte di cadaveri a scopo di trapianto . . . . .	» 15
Servizio del cimitero . . . . .	» 15
Inumazioni . . . . .	» 19
Tumulazione . . . . .	» 21
Esumazioni ed Estumulazioni . . . . .	» 23
Ossari . . . . .	» 25
Sepulture private nei cimiteri . . . . .	» 27
Speciali concessioni per sepolture gratuite . . . . .	» 37
Soppressione dei cimiteri . . . . .	» 37
Reparti speciali . . . . .	» 39
Disposizioni generali . . . . .	» 39